
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Maria Sigona

IL SEGRETARIO
Sig. Filippone Cascone

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Pasquale Granata

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ettore Gilotta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 18 DIC. 2011

IL SEGRETARIO
Sig. Filippone Cascone

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 2001 del 16 DIC. 2011

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Esecutiva: SI NO

Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: Liquidazione differenze retributive per svolgimento mansioni superiori al Dirigente Medico Dr. Antolino Pasquale. Sentenza TAR-Catania n. 474/2011.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE

Il 16 DIC. 2011, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale, Dott. Ettore Gilotta, nominato con Decreto Presidenziale, n.334 del 31 Agosto 2009, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Maria Sigona - Direttore Amministrativo
- Dott. Pasquale Granata - Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Filippone Cascone, quale segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Su Proposta della Direzione Amministrazione del Personale, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

PREMESSO che il Dirigente di Il livello del Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di Ragusa Dott. Bracchitta Andrea è stato collocato a riposo il 31/08/1993.

CHE il posto vacante è stato ricoperto, a seguito di pubblico concorso, dal 01/07/2001 dal Dott. Pino Salvatore.

CHE nel contempo le funzioni di Responsabile sono state svolte dall'Aiuto Anziano coresponsabile Dott. Antolino Pasquale dal 01/09/1993 e sino alla data di collocamento a riposo dello stesso per dimissioni volontarie dal 31/08/1999.

VISTO che, a seguito del silenzio-rifiuto dell'Amministrazione dell'epoca sulle istanze del 20/02/1995 e del 16/04/1997 tendenti ad ottenere le differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori, il Dott. Antolino Pasquale ha promosso ricorso al TAR sezione staccata di Catania registrato al n. 3225/1997.

VISTA la sentenza n. 474/2011, notificata all'Amministrazione in data 02/04/2011, con la quale l'Azienda è stata condannata a corrispondere al ricorrente Dott. Antolino Pasquale le differenze retributive per le mansioni superiori svolte dal 01/09/1993 in poi maggiorate da interessi legali e rivalutazione monetaria come per Legge.


PRESO ATTO della nota con la quale il Settore AA.GG.LL. ha rappresentato che, in assenza di elementi utili a contestare i fatti posti a fondamento della domanda giudiziale decisa in primo grado, e tenuto conto delle preclusioni previste dal Codice di Procedura Civile a carico del contumace volontario, tale l'ex Azienda OMPA non costituitosi in primo grado, ha ritenuto non sussistere elementi per un'utile impugnazione.

CHE le differenze stipendiali spettanti all'avente diritto devono essere determinate sulla voce stipendio con esclusione dei primi 60 giorni per ciascun anno solare, dei periodi di congedo ordinario, straordinario o aspettative.

CHE alle somme, come sopra determinate, spettano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per Legge.

TRATTENERE dal capitale + interessi + Rivalutazione monetaria l' IRPEF a tassazione separata a carico dell'ex dipendente pari a €. 8.031.15

RENDERE immediatamente esecutivo il presente atto.

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
		

RILEVATO che il compenso spettante, a seguito di Sentenza passata in giudicato, a norma dell'art. 17 del T.U.I.R., rientra tra i casi in cui applicare l'IRPEF in regime di tassazione separata con l'aliquota vigente al momento del pagamento.

VISTA la sentenza n.4935 del 02/03/2009 della Corte di Cassazione, Sez. tributaria, per la quale gli interessi legali costituiscono reddito di lavoro dipendente e come tale sono soggetti a ritenuta fiscale a partire dall'anno 1993.

VISTO, altresì, il D.L. n. 557/93 e la Circolare n. 32/E/1997 del Ministero delle Finanze per cui anche la rivalutazione monetaria è assoggettata allo stesso regime fiscale della somma che l'ha generato.

RILEVATO, ancora, che le somme corrisposte per mansioni superiori, a titolo di indennità, non sono calcolate ai fini di quiescenza e quindi non sono soggette a contributi.

VISTO che, a norma dell'art. 22 della Legge n. 724/94 è stato sancito il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria per crediti di lavoro maturati successivamente al mese di Gennaio 1995.

CHE da tale data, pertanto, non è più possibile rivendicare la rivalutazione monetaria se non per la parte eccedente gli interessi legali qualora sussista.

VISTO il seguente prospetto riepilogativo delle somme spettanti elaborato alla luce delle disposizioni della Sentenza 474/2011 e delle normative sopracitate:

		DPR. 384 / 90	INTERESSI LEGALI	RIV. MONETARIA
1993	01/09/93 - 31/12/93	€. 661,65	€. 498,56	€. 228,96
1994	01/01/94 - 31/12/94	€. 3.175,92	€. 2.286,89	€. 926,55
1995	01/01/95 - 30/11/95	€. 2.887,20	€. 1.790,26	-
CCNL 94-97				
1995	01/12/95 - 31/12/95	€. 424,71	€. 224,48	-
1996	01/03/96 - 31/12/96	€. 4.152,72	€. 2.159,70	-
1997	01/01/97 - 31/12/97	€. 4.152,72	€. 1.743,86	-
CCNL 98/2001				
1998	01/01/98 - 30/10/98	€. 3.719,52	€. 1.375,98	-
1998	01/11/98 - 31/12/98	€. 965,25	€. 316,87	-
1999	01/01/99 - 30/07/99	€. 2.444,08	€. 782,10	-
TOTALE		€. 22.583,77	€. 11.178,70	€. 1.155,51

ATTESO, quindi, di dover provvedere in merito e liquidare e pagare quanto spettante al Dr. Antolino Pasquale.

SENTITO il parere favorevole del Direttore Sanitario

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo

DELIBERA

Per le ragioni esposte in narrativa che qui si intendono ripetute e trascritte:

PRENDERE ATTO della Sentenza n. 474/2011 del T.A.R. Sezione staccata di Catania con la quale viene accolto il ricorso promosso dal Dr. Antolino Pasquale ex Dirigente Medico con la qualifica di Aiuto Corresponsabile della ex Azienda Ospedaliera di Ragusa, per il riconoscimento delle differenze retributive dovute oltre interessi e rivalutazione monetaria come per Legge, per aver svolto mansioni superiori dal 01/09/1993 al 30/07/1999 nella U.O. Di Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di Ragusa.

LIQUIDARE E PAGARE al Dr. Antolino Pasquale, le seguenti somme:

Indennita' mansioni superiori	€ 22.583,77
IRPEF a Tassazione Separata	<u>- € 5.194,27</u>
Netto a Pagare	€ 17.389,50

Interessi Legali	€ 11.178,70
IRPEF T.S.	<u>- € 2.571,11</u>
Netto a pagare	€ 8.607,59

Rivalutazione Monetaria 1993 – 1994	€ 1.155,51
IRPEF T.S.	<u>- € 265,77</u>
Netto a pagare	€ 889,74

IMPUTARE in bilancio la somma complessiva di € 37.886,01 come segue:

per Ind. Mans. Superiori	€ 22.583,77	conto 50501010902
per Interessi Legali	€ 11.178,70	conto 60303010104
Rivalutazione Monetaria	€ 1.155,51	conto 60303010104
IRAP	€ 2.968,03	conto 9010101